SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 marzo 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37

95A1862

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 29 marzo 1995, n. 92.

Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 24 e del 27 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

1. Per il secondo semestre dell'anno 1994 è concesso un credito d'imposta di lire 210 miliardi a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché un contributo di lire 8 miliardi per le imprese di autotrasporto di Paesi membri dell'Unione europea, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è adottato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.

3. Il credito di imposta è concesso fino ad un massimo di 100 veicoli per impresa.

4. Per gli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea è adottato apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 218 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 27 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, per lire 191 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 2.

Interpretazione autentica della legge 8 agosto 1991, n. 264, e differimento dell'entrata in vigore del regolamento sul rilascio della patente di guida.

1. Sono escluse dal campo di applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11, le attività di consulenza, per la circolazione dei mezzi di trasporto, svolte dalle associazioni degli autotrasportatori.

2. È differito all'11 giugno 1995 il termine previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, che ha emanato il regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli.

Art. 3.

Proroga della legge 5 febbraio 1992, n. 68

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 68, è prorogata al 31 dicembre 1997.

2. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a complessive lire 74 miliardi, si provvede, quanto a lire 33 miliardi per il 1996 ed a lire 41 miliardi per il 1997, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 4.

Iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 il Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è soppresso.

2. Con effetto dalla data di cui al comma 1 e ferma restando la misura contributiva in essere presso il soppresso Fondo alla medesima data, sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti:

a) i lavoratori di cui all'articolo 4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modificazioni, in servizio alla data del 31 dicembre 1994, con esclusione dei dipendenti da comuni, province e regioni esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto, per i quali restano confermate le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con la decorrenza ivi indicata;

b) i lavoratori assunti dalle aziende esercenti pubblico servizio di trasporto successivamente al 31 dicembre 1994;

c) i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ancorché sia avvenuta la cessazione anticipata dal servizio con diritto a prestazione differibile.

3. Sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti a carico del soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in essere al 31 dicembre 1994. I predetti trattamenti pensionistici sono posti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

4. L'iscrizione di cui ai commi 2 e 3 è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed è valida ai fini delle prestazioni previste dalle norme che disciplinano il predetto Fondo.

Art. 5.

Costituzione della posizione assicurativa degli iscritti alla data del 31 dicembre 1994

1. Ai fini dell'iscrizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)* e *c)*, per ciascuno degli iscritti al 31 dicembre 1994 al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è costituita una posizione assicurativa e contributiva nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, in relazione ai periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione ed ai periodi in ogni caso utili ed esistenti alla predetta data nel Fondo medesimo.

2. I soggetti che alla data di cui al comma 1 risultavano ammessi alla prosecuzione volontaria, secondo le norme vigenti a tale data presso il Fondo soppresso, possono chiedere, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di continuare a fruire della prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti secondo le norme previste per detta assicurazione, sulla base di modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 6.

Regime pensionistico degli iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto al 31 dicembre 1994.

1. Per i soggetti di cui all'articolo 5 l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1995, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo, che resta a tal fine confermata in via transitoria;

b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1995, calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

2. Per i lavoratori di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*, facenti parte del personale viaggiante, si applicano per la pensione di vecchiaia i limiti di attività previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. Per gli stessi lavoratori di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge 28 luglio 1961, n. 830.

Art. 7.

Rapporti finanziari

1. Le attività e passività, quali risultano dal rendiconto della gestione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, alla data di soppressione del Fondo stesso, sono attribuite alla gestione del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti con l'evidenza contabile separata prevista al comma 4 dell'articolo 4. Alla medesima evidenza contabile vanno altresì imputate le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito e a debito del soppresso Fondo.

Art. 8.

Misure di esodo del personale autoferrotranviario

1. Le aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto predispongono per il triennio 1995-1997, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, un programma di pensionamento anticipato sulla base delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, che tenga conto della anzianità di servizio, maggiorata in misura non superiore a 7 anni, ai fini del raggiungimento dei 35 anni di anzianità.

2. I programmi predisposti ai sensi del comma 1 sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i requisiti di selezione per l'accesso al pensionamento dei dipendenti interessati in relazione alla anzianità contributiva come maggiorata ai sensi del comma 1 e rapportata all'età anagrafica.

3. Agli enti proprietari è fatto carico, per ciascun dipendente che abbia fruito del pensionamento anticipato, di un contributo pari al 20% degli oneri complessivi derivanti dalla anticipazione della pensione medesima.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1995, di lire 274 miliardi per l'anno 1996 e di lire 265 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0126

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1995.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Gairo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 23 luglio 1992, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Gairo (Nuoro) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Paola Zonza;

Visto che la gestione commissariale è proseguita a causa delle ripetute interruzioni dei relativi procedimenti elettorali, per la mancata presentazione di candidature;

Considerato che la dott.ssa Paola Zonza non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Benigno Farci è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Gairo (Nuoro) in sostituzione della dott.ssa Paola Zonza, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

95A1841

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 1994.

Approvazione dei programmi e dei criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto ed altre imposte indirette, nonché dei criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio, per l'anno 1995.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 6, 7, 9 e 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 121;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Viso l'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656;

Visto il decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerata l'esigenza di stabilire i criteri che dovranno essere seguiti nel 1995 dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, dagli uffici del registro e dagli uffici doganali, per i programmi di controllo, tenendo conto della loro capacità operativa;

Rilevata l'opportunità di riservare una quota della capacità operativa della Guardia di finanza per l'esecuzione di verifiche centralmente pianificate, ovvero individuate in sede locale, nell'ambito della cooperazione con gli uffici finanziari ai sensi degli articoli 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Ritenuto che l'attività di controllo dovrà essere prioritariamente finalizzata all'acquisizione di entrate in corso d'anno, dando pieno impulso all'istituto dell'accertamento con adesione di cui agli articoli 2-*bis*, 2-*ter* e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656;

Ritenuto che per una maggiore produttività dell'azione accertatrice ed ai fini dell'elaborazione degli studi di settore, i controlli dovranno essere effettuati, sia secondo criteri di selezione soggettivi, sia in base a criteri oggettivi e mirati nei confronti di intere categorie economiche;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere in tempi rapidi all'attività di controllo che gli uffici finanziari dovranno svolgere per l'esame delle dichiarazioni integrative presentate a norma del capo I, articoli 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Viste le proposte del comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari formulate in data 5 dicembre 1994;

Visto il parere espresso in data 22 dicembre 1994 dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Decreta:

Capo I

CAPACITÀ OPERATIVA

Art. 1.

1. La capacità operativa degli uffici delle imposte dirette, degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e degli uffici del registro è programmata sulla base della consistenza del personale al 1° gennaio 1995 tenendo conto di un numero di giornate lavorative per addetto non inferiore a 250.

2. Nel corso dell'anno si provvederà alla consuntivazione, anche periodica, delle attività previste dal presente decreto; le attività realizzate saranno rapportate sia alla capacità operativa programmata sia alle risorse risultate effettivamente disponibili.

3. Nella determinazione della capacità operativa degli uffici, indicati al precedente comma 1, si tiene conto delle qualifiche del personale, dell'entità delle incombenze, diverse dalle attività programmate, e di ogni altro elemento ritenuto valutabile, nonché delle specifiche situazioni di carattere oggettivo di ciascun ufficio.

4. Potranno, altresì, essere oggetto di determinazioni preventive, previsionali od anche programmatiche, oltre ai controlli formali di cui al capo VI, altre attività od altri adempimenti, diversi dai controlli o a questi connessi o conseguenziali, quali i rapporti con l'autorità giudiziaria ordinaria, l'esame delle quote inesigibili e la liquidazione dei rimborsi, la trattazione degli affari contenziosi, compreso l'isituto della conciliazione giudiziale.

5. Per gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, il personale addetto ai controlli sostanziali ed alle verifiche non puo, comunque, risultare numericamente inferiore a quello addetto ai rimborsi ed ai controlli formali salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 3.

Art. 2.

1. I controlli e le verifiche programmati, in termini di determinazioni conclusive sulle istruttorie, anche negative, sono commisurati alla capacità operativa media per addetto in relazione alla tipologia dei soggetti d'imposta, compresi i sostituti, ed ai mezzi istruttori da impiegare.

2. I criteri indicati al comma precedente, fermo restando la loro immediata operatività, saranno oggetto di verifica, anche in relazione ai nuovi istituti normativi, e alle progressive esperienze degli uffici. A tal fine le direzioni regionali, a seguito di puntuali rilevazioni, dovranno comunicare le proprie indicazioni al Dipartimento delle entrate. Dei relativi esiti potrà tenersi conto per l'elaborazione degli indicatori di produttività.

3. Il programma di attività previsto dal presente decreto potrà essere incrementato sulla base di specifici progetti. In tal caso i risultati di tali progetti saranno valutati in rapporto a quelli conseguiti dagli uffici in relazione alle specifiche attività programmate.

Capo II

CRITERI SELETTIVI GENERALI E RIPARTIZIONE DELLA CAPACITA OPERATIVA

Art. 3.

1. La complessiva capacità operativa degli uffici delle imposte dirette e degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto è ripartita tra le attività indicate ai seguenti commi.

2. Una quota non superiore al venti per cento è destinata all'attività di verifica, anche congiunta, nei confronti delle categorie economiche, già individuate dal decreto ministeriale 6 settembre 1994 e dall'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale 30 dicembre 1993, nonché alle verifiche da effettuarsi in attuazione di accordi internazionali. Con apposito decreto ministeriale potranno essere individuate ulteriori categorie economiche da sottoporre a controllo sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

attività di impresa di limitate dimensioni economiche e di lavoro autonomo che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi prevalentemente alle famiglie;

categorie che assicurano un altro grado di proficuità del controllo, da individuarsi sulla base del rapporto tra recupero medio e dichiarato medio;

categorie i cui appartenenti, tenuto anche conto della distribuzione sul territorio, presentano redditività disomogenee rispetto a quelle medie del settore.

3. Una quota non superiore al sessanta per cento è destinata all'attività di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi, prevista dall'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.

4. Una quota non superiore al cinque per cento degli uffici distrettuali delle imposte dirette è destinata all'attività relativa agli avvisi di accertamento automatizzati predisposti dal centro informativo del Dipartimento delle entrate ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale 30 dicembre 1993.

5. Una quota non superiore al cinque per cento degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto è destinata ai controlli sugli scambi intracomunitari sulla base dei criteri selettivi previsti dall'art. 12.

6. La residua quota di capacità operativa è destinata alla diretta programmazione degli uffici per il controllo dei soggetti per i quali gli uffici dispongono di elementi, segnalazioni, dati e notizie o nei confronti dei quali ritengono di procedere sulla base di elementi di valutazione autonomamente acquisiti, con particolare riferimento alla annualità in scadenza. In tale ambito si intendono ricomprese le liste formate ai sensi degli articoli da 11 a 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1993, nonché, quali elementi prioritari di accertamento, i verbali di verifica per almeno un'intera annualità.

7. Una specifica quota di capacità operativa di cui al comma precedente sarà destinata, sulla base di specifiche individuazioni effettuate in ambito regionale, al controllo dei soggetti societari di grandi dimensioni nonché alla esecuzione di verifiche congiunte fra gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici del registro nei confronti di soggetti che hanno posto in essere cessioni di azienda.

8. Le direzioni regionali potranno formulare al dipartimento delle entrate proposte per l'acquisizione e l'elaborazione, da parte del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, di ulteriori informazioni e dati nonché per la predisposizione di procedure automatizzate occorrenti agli uffici per l'attuazione dei programmi ai sensi dei commi precedenti.

Art. 4.

1. I controlli devono riguardare i periodi di imposta sottoindicati, dovendo considerarsi controllabili i periodi per i quali sia scaduto il termine di presentazione delle dichiarazioni, comprese fra queste ultime le dichiarazioni per le quali non fossero ancora esaurite le operazioni di liquidazione meccanizzata di cui all'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, purché siano state acquisite al sistema informativo, ovvero risultino di agevole reperimento:

a) per i controlli da verbali di verifica, tutti i periodi di imposta interessati dalla verifica stessa, salva motivata esclusione per i casi di accertata insolvibilità, ed in modo da assicurare comunque l'osservanza del termine di decadenza dell'accertamento o di quello più breve della fidejussione per i rimborsi di notevole entità;

b) per gli ulteriori controlli previsti dall'art. 3, comma 6, i periodi di riferimento delle segnalazioni del centro informativo, nonché degli elementi, dati e notizie posti a base dei controlli stessi.

Per le liste di segnalazioni con elementi di riscontro i controlli, limitati a tali elementi, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 30 dicembre 1993, come modificato dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 19 aprile 1994, possono concernere anche annualità diverse.

2. Le verifiche degli uffici, anche se relative a posizioni segnalate dal centro informativo del Dipartimento delle entrate, devono comunque riguardare la più recente annualità per la quale siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione annuale. Per l'annualità in corso e per quella per la quale non siano eventualmente scaduti detti termini, saranno controllate la regolarità e le risultanze delle scritture contabili, nonché gli altri elementi utili di maggiore interesse fiscale.

3. Le verifiche della Guardia di finanza, anche se relative a posizioni segnalate da liste, interesseranno i due periodi di imposta più recenti e quello in corso, ad esclusione dei casi di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'art. 15 del decreto ministeriale 30 dicembre 1993, nonché delle verifiche nei confronti delle categorie economiche di cui al decreto ministeriale 6 settembre 1994.

4. L'effettuazione dei controlli e delle verifiche su periodi diversi da quelli indicati nei commi precedenti del presente articolo non è consentita al solo scopo di evitarne la decadenza se mancano specifiche ragioni di maggiore produttività dell'accertamento ai sensi dell'art. 5 ovvero non esiste l'esigenza di ricostruire il reddito imponibile per i soggetti tenuti alla contabilità ordinaria.

5. Le verifiche, da qualsiasi organo eseguite ed indipendentemente dalle risorse umane impegnate, dovranno avere, di regola, una durata non superiore a trenta giorni lavorativi, salvo casi eccezionali, giustificati da specifiche ragioni che lasciano fondatamente prevedere proficui risultati. In tale eccezione rientrano le ipotesi di cui all'art. 7, comma 2, lettera *a)*. In ogni caso, fatte salve le esigenze dell'autorità giudiziaria, le verifiche non potranno avere una durata superiore a sei mesi.

Art. 5.

1. La selezione dei soggetti di cui al comma 6 dell'art. 3 è effettuata tenendo conto del prevedibile recupero di imponibile e/o di imposta rapportato alla capacità operativa occorrente, dell'importanza locale del settore economico di appartenenza, nonché della concretezza e della rilevanza dei dati e delle notizie già acquisiti, dell'entità dei rimborsi eventualmente richiesti, del grado di sostenibilità della pretesa fiscale e del grado di solvibilità del soggetto.

2. Al fine di accrescere la produttività dei controlli deve essere assicurata una stretta correlazione tra la fonte di innesco ed i metodi di indagine utilizzati, facendo ricorso, qualora il controllo lo richieda, alle indagini bancarie. In particolare, per le segnalazioni da liste, l'indagine deve essere orientata verso gli elementi di anomalia posti a base della segnalazione, con speciale rilievo per la congruità dei ricavi o del volume di affari.

Art. 6.

1. Ciascun ufficio forma apposito elenco di tutte le posizioni da sottoporre a controllo nell'anno, previa determinazione dei criteri per la scelta dei soggetti di cui al comma 6 dell'art. 3, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto nonché delle modalità che verranno stabilite con la circolare e le istruzioni di attuazione.

2. Per gli uffici delle imposte dirette suddivisi in reparti gli elenchi sono formati per reparto sulla base delle indicazioni dei capi dei reparti.

3. Agli elenchi suddetti potranno essere apportate modifiche ed integrazioni, anche in rapporto alla sopravvenienza di nuovi elementi informativi, non oltre il 30 settembre. Dopo tale data, qualora dovessero pervenire verbali con significativi recuperi di imponibile e/o di imposta, ovvero altri dati e notizie da utilizzare nel rispetto del comma 4 dell'art. 4, gli elenchi potranno essere aggiornati per evitare la decadenza dell'accertamento o la scadenza di fidejussioni per i rimborsi di notevole entità.

4. Le direzioni regionali delle entrate vigilano sull'adempimento di quanto previsto nei commi precedenti, anche al fine del coordinamento delle attività di verifica nell'ambito regionale, nonché sulla qualità degli accertamenti e delle verifiche di particolare rilevanza, al fine di valutare la sostenibilità della pretesa fiscale e la solvibilità del contribuente, onde assicurare che l'azione di controllo sia costantemente rivolta all'effettivo recupero di gettito.

Art. 7.

1. Specifiche quote della complessiva capacità operativa del corpo della Guardia di finanza, determinata dal Ministro delle finanze, sentito il comando generale, saranno destinate:

a) nella misura del sessantacinque per cento per le verifiche nei confronti delle categorie economiche, già individuate dal decreto ministeriale 6 settembre 1994 e dall'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale 30 dicembre 1993. Con apposito decreto ministeriale potranno essere individuate ulteriori categorie economiche da sottoporre a verifica sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

attività di impresa di limitate dimensioni economiche e di lavoro autonomo che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi prevalentemente alle famiglie;

categorie che assicurano un alto grado di proficuità del controllo, da individuarsi sulla base del rapporto tra recupero medio e dichiarato medio;

categorie i cui appartenenti, tenuto anche conto della distribuzione sul territorio, presentano redditività disomogenee rispetto a quelle medie del settore;

b) nella misura del quindici per cento per le verifiche da liste formate ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale 30 dicembre 1993, nonché per i controlli globali a sorteggio di cui al capo V;

c) nella misura del venti per cento per i controlli sugli scambi intracomunitari di cui al capo IV.

2. Fino al limite massimo del trenta per cento della capacità operativa riservata alle liste di segnalazione di cui al comma 1, lettera *b)*, la Guardia di finanza potrà essere impegnata nell'esecuzione di verifiche:

a) nei confronti di aziende caratterizzate da strutture distribuite in più parti del territorio nazionale sulla base delle segnalazioni provenienti dal Dipartimento delle entrate;

b) nei confronti di soggetti sulla base di segnalazioni provenienti dalle direzioni regionali delle entrate, con modalità conformi alle direttive loro impartite dal Dipartimento delle entrate anche di intesa con il comando generale.

Capo III

CONTROLLI NEI SETTORI DELLE DOGANE, DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DELLE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Art. 8.

1. Nel settore doganale, l'attività di controllo e di verifica deve assicurare un numero minimo di interventi straordinari da definire a livello di direzioni compartimentali, in ordine:

a) alla gestione di depositi privati;

b) alle procedure semplificate di accertamento doganale all'importazione definitiva e all'esportazione definitiva;

c) all'accertamento della veridicità e della consistenza dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione, poste in essere dai contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare importazioni senza l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

d) alle operazioni di importazione definitiva o temporanea di prodotti oggetto della politica agricola comune effettuate nel quadro di regimi tariffari agevolati e preferenziali con particolare riguardo alle operazioni aventi ad oggetto olio d'oliva, cereali e bovini;

e) alle operazioni di esportazione definitiva di prodotti oggetto della politica agricola comune nel quadro del regime delle restituzioni alle esportazioni con particolare riguardo alle operazioni concernenti cereali, tabacco, prodotti lattiero-caseari, olio d'oliva e carni bovine;

f) alle operazioni di perfezionamento attivo per le quali l'autorità doganale ha consentito che i prodotti compensatori siano ottenuti da merci equivalenti, o ha stabilito le modalità di determinazione del tasso di rendimento con particolare riguardo alle operazioni aventi ad oggetto riso, frumento tenero e duro, zucchero, carni bovine e tessuti di seta;

g) alle revisioni dell'accertamento per merci altamente sensibili ai fini fiscali, o soggette a misure di politica commerciale comune con specifico riguardo al settore dei tessuti.

Art. 9.

1. Per il settore dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi saranno definite liste di posizioni da sottoporre a controlli e verifiche fiscali per le seguenti attività:

a) trasferimenti in regime sospensivo di prodotti soggetti ad accisa tra impianti ubicati nel territorio nazionale;

b) deposito ed impiego di prodotti soggetti ad accisa, solo se destinati a carburante od a combustione;

c) lavorazione e deposito di olii lubrificanti soggetti ad imposta di consumo.

2. Nella scelta delle posizioni si terrà conto, oltre che delle risorse disponibili presso gli uffici, anche delle quantità di merci:

estratte, in regime sospensivo, nell'anno 1993 dai depositi fiscali interessati ai controlli di cui alla lettera *a)*;

estratte, in regime sospensivo o con pagamento dell'accisa, o impiegate nell'anno 1993 dai depositi fiscali interessati ai controlli ed alle verifiche di cui alla lettera *b)*;

movimentate, nell'anno 1993, con particolare riferimento a quelle di provenienza comunitaria per quanto concerne le attività di cui alla lettera *c)*.

Per ciascuna tipologia d'intervento, il numero minimo di impianti dai quali iniziare le operazioni di controllo sarà:

dieci per le attività di cui al punto *a)*;

cinquanta per le attività di cui al punto *b)*;

cinque per le attività di cui al punto *c)*.

I controlli saranno successivamente estesi agli altri impianti siti su tutto il territorio nazionale, a valle della catena di distribuzione e di impiego.

Art. 10.

1. Gli uffici del registro destineranno non meno del venti per cento della propria capacità operativa, espressa in termini di giorni-uomo riferiti agli impiegati con qualifica non inferiore alla sesta, al controllo:

a) della cessione di immobili effettuata mediante conferimento societario;

b) degli atti intercorsi fra vivi e trasferimenti *mortis causa* ai fini delle valutazioni riguardanti le cessioni di azienda. La selezione sarà fatta d'intesa con le direzioni regionali territorialmente competenti, con riferimento agli atti in scadenza nel 1995 ed anche sulla base del divario tra prezzo e valore contabile del patrimonio netto dell'azienda ceduta. Gli uffici eserciteranno i poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dal comma 4 dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, anche in attività congiunta con gli uffici distrettuali delle imposte dirette;

c) dei soggetti che hanno venduto beni o diritti negli ultimi sei mesi di vita, al fine di riscontrare la corretta applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

d) dei soggetti che hanno effettuato donazioni in favore di eredi o legatari, al fine di riscontrare la corretta osservanza dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

e) dei soggetti che più volte, anche in diversi uffici, hanno fatto richiesta della medesima agevolazione connessa all'acquisto di un immobile.

Capo IV

CONTROLLI SUGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

Art. 11.

1. I centri informativi dei Dipartimenti delle entrate e delle dogane e delle imposte indirette segnalano ai rispettivi uffici ed al comando generale della Guardia di finanza una lista di soggetti la cui attività è caratterizzata da rilevanti scambi intracomunitari.

Art. 12.

1. I criteri selettivi sono definiti come segue:

a) indicazione nei modelli INTRA-1 e/o INTRA-2 dei codici I.V.A. di operatori comunitari inesistenti o cessati;

b) soggetti che hanno effettuato operazioni d'acquisto intracomunitario nel corso del 1993 e che nel 1994 non hanno presentato i modelli INTRA-2 o li hanno presentati con periodicità non congruente con il volume delle operazioni effettuate nel 1993;

c) soggetti che figurano come clienti nei listings presentati da operatori ad altri Paesi CEE e che, pur in presenza di un volume d'interscambio che fa presumere l'obbligo di presentazione dei modelli INTRA-2 con periodicità mensile o trimestrale, non risultano aver presentati tali riepiloghi;

d) soggetti che presentano scostamenti superiori al venti per cento tra acquisti e/o cessioni indicati nella dichiarazione annuale 1993 ed i corrispondenti valori desunti dai listings periodici presentati per lo stesso anno d'imposta;

e) soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 1994 ed hanno effettuato, nel corso dello stesso anno, acquisti intracomunitari;

f) soggetti che hanno cessato l'attività nel corso del 1994;

g) scostamenti di entità superiori al venti per cento fra l'importo totale degli acquisti effettuati da ciascun contribuente, desunto dal modello INTRA-2, ed il corrispondente importo dei dati comunicati dagli Stati CEE attraverso il sistema VIES;

h) soggetti che hanno dichiarato acquisti intracomunitari di animali di allevamento ed hanno indicato, nei modelli INTRA-2, come destinazione delle merci, una provincia diversa da quella del proprio domicilio fiscale;

i) soggetti che hanno effettuato cessioni o acquisti in ambito comunitario per un importo superiore ai 50 milioni di lire e che, in anni precedenti, hanno emesso fatture per operazioni inesistenti e/o hanno omesso la fatturazione in vendita, ovvero hanno utilizzato fatture per operazioni inesistenti;

l) soggetti che hanno effettuato acquisti e vendite in ambito comunitario da e nei confronti di uno stesso soggetto passivo;

m) soggetti che hanno effettuato cessioni in ambito comunitario e nei confronti dei quali risultano, anche per anni precedenti, avvisi di rettifica comportanti la restituzione di rimborsi o la loro mancata concessione;

n) soggetti che hanno presentato nel corso del 1994 i modelli INTRA-1 e/o INTRA-2 e che non hanno subito verifiche negli ultimi tre anni non solo relativamente al settore I.V.A. ma anche nel settore imposte dirette;

o) soggetti che hanno avuto rapporti economici con operatori comunitari indicati come controparte da altri contribuenti italiani nei confronti dei quali sono state effettuate, con esito positivo, verifiche sostanziali.

Art. 13.

1. In sede di attuazione del presente decreto saranno definite:

a) le modalità di esecuzione dei controlli sugli scambi intracomunitari;

b) la quota di capacità operativa da destinare ai controlli che saranno effettuati dagli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, per gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, e dall'art. 7, comma 1, lettera *c)*, per la Guardia di finanza.

2. Ciascuno degli organi competenti, di cui alla lettera *b)* del comma 1, darà immediata comunicazione dell'inizio e della conclusione dei controlli, con i relativi esiti, agli altri organi mediante apposita procedura automatizzata ed al Servizio centrale degli ispettori tributari.

Capo V

CONTROLLI GLOBALI A SORTEGGIO

Art. 14.

1. La Guardia di finanza procederà ai controlli globali per le posizioni sorteggiate nell'ambito delle seguenti categorie di contribuenti:

a) soggetti IVA che hanno dichiarato per il 1992 un volume d'affari superiore a 200 milioni di lire e nei cui confronti sono stati redatti, in tempi diversi, nel corso degli anni 1992, 1993 e 1994 almeno tre verbali di violazione degli obblighi in materia di bolle di accompagnamento quali mittenti e destinatari della merce, ovvero di emissioni di scontrini o ricevute fiscali, nonché soggetti a cui carico sono state constatate nel 1994 infrazioni in materia di fatturazione;

b) soggetti IVA che per l'anno 1992 hanno dichiarato un volume d'affari superiore a 200 milioni di lire ed effettuato operazioni di importazione o di esportazione.

Art. 15.

1. I sorteggi saranno effettuati nell'ambito di ogni provincia ripartendo il numero dei soggetti da sorteggiare con le seguenti percentuali, con arrotondamento per difetto o per eccesso a seconda che la parte decimale sia o non inferiore a 0,5:

categoria *a)*: sessanta per cento;

categoria *b)*: quaranta per cento.

2. Se il numero dei sorteggi da effettuarsi in una delle categorie indicate risulta superiore al numero dei soggetti tra i quali effettuare il sorteggio nella medesima categoria, l'eccedenza è computata nella categoria successiva.

3. I sorteggi relativi ai soggetti da sottoporre ai controlli globali sono effettuati, salve le predette percentuali, con le modalità di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1983, concernente criteri per l'effettuazione dei controlli globali, fatta eccezione per la partecipazione dei rappresentanti della Guardia di finanza alle operazioni di sorteggio, che potrà essere assicurata anche da due ufficiali inferiori.

4. Non si applica il quinto comma dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 1982.

Art. 16.

1. I controlli globali, anche se disposti negli anni precedenti, dovranno interessare i due periodi di imposta più recenti e quello in corso.

2. I soggetti sorteggiati saranno esclusi dal controllo quando nei loro confronti la Guardia di finanza abbia iniziato una verifica dopo il 31 dicembre 1991 oppure risultino sottoposti a procedure concorsuali.

3. Per la sostituzione di soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione di cui al comma 2 o determinata da forza maggiore, sarà estratto per provincia un congruo numero di soggetti di riserva, con le stesse modalità indicate nell'art. 15, comma 3. Le buste che dovessero risultare inutilizzate, relative ai soggetti di riserva, saranno eliminate mediante incenerimento, previa redazione di apposito processo verbale.

4. Non costituisce causa di esclusione dal controllo l'eventuale trasferimento del domicilio fiscale e dell'attività del soggetto da una provincia all'altra.

5. Le risorse impiegate saranno graduate in relazione alle caratteristiche del soggetto dagli elementi emersi nella prima fase del controllo.

6. Le verifiche, salvo i casi di cui al comma seguente, dovranno avere, di regola, una durata non superiore a trenta giorni.

7. Ove emergano consistenti violazioni fiscali, saranno sottoposti a controllo, per gli stessi periodi d'imposta, anche gli amministratori dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ovvero componenti del nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.

Capo VI

CONTROLLI FORMALI

Art. 17.

1. I controlli previsti nell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono effettuati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dai centri di servizio sulle segnalazioni trasmesse dal centro informativo del Dipartimento delle entrate, sulla base della loro capacità operativa, ai sensi dell'art. 1, comma 4.

2. Le segnalazioni riguarderanno i mancati o insufficienti versamenti di imposta, nonché altri elementi o anomalie più rilevanti e significativi, con particolare riguardo a quelli concernenti i dati identificativi dei contribuenti, i dati contabili, l'esposizione di ritenute, crediti di imposte e oneri personali, tenendo anche conto del loro ammontare, salva una quota da basare su un criterio di casualità con obbligo di controllo.

3. L'attività di controllo deve, altresì, tendere ad una più rapida effettuazione dei rimborsi, nei limiti delle compatibilità di bilancio, e mediante l'assegnazione di titoli di Stato.

Art. 18.

1. I controlli formali delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto sono effettuati sulle segnalazioni di irregolarità trasmesse dal centro infomativo del Dipartimento delle entrate sulla base della capacità operativa degli uffici, ai sensi dell'art. 1, comma 4.

2. Sarà data precedenza alle segnalazioni concernenti mancati o insufficienti versamenti di imposta, le dichiarazioni annuali a rimborso di rilevante entità e le dichiarazioni annuali presentate nel 1994, tenendo conto delle irregolarità di maggiore rilievo e di quelle che non consentono l'immediata identificazione del contribuente, salva una quota da basare su un criterio di casualità con obbligo di controllo.

3. In relazione a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1, il Dipartimento delle entrate procederà, per gli uffici che dovessero ancora effettuare la liquidazione di un numero rilevante di richieste di rimborso relative ad annualità precedenti, ad una pianificazione per l'assorbimento, possibilmente entro l'anno, dell'arretrato sulla base della consistenza del personale disponibile presso gli uffici stessi, indipendentemente dalle segnalazioni di cui al comma 1.

Art. 19.

1. Gli uffici finanziari interessati all'applicazione delle disposizioni agevolative di cui agli articoli 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413, provvedono al controllo delle dichiarazioni integrative ed alla conseguente liquidazione delle imposte dovute, anche in base a criteri selettivi, avvalendosi di procedure automatizzate predisposte dal centro informativo del Dipartimento delle entrate, sulla base della loro capacità operativa, ai sensi dell'art. 1, comma 4.

2. Fino all'attivazione delle procedure automatizzate gli uffici finanziari procedono al riscontro della validità delle sole dichiarazioni integrative per le quali sussistano richieste da parte dell'autorità giudiziaria.

Capo VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20.

1. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate metterà a disposizione delle direzioni regionali e degli uffici procedure automatiche di ausilio alla predisposizione ed alla gestione del programma dei controlli, nonché pacchetti di software applicativo diagnostico. Inoltre, ad integrazione dei dati disponibili via terminale, lo stesso centro informativo trasmetterà periodicamente le elaborazioni statistiche relative all'andamento ed ai risultati anche di carattere qualitativo, dell'attività di accertamento degli uffici stessi, nonché ai raffronti comparativi con gli andamenti e i risultati generali.

2. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sarà stabilito il piano annuale di verifiche, in attuazione di quanto previsto dall'art. 62-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Art. 21.

1. In sede di controllo periodico dell'attuazione del presente programma si procederà alla eventuale revisione degli obiettivi o della ripartizione della capacità operativa, tenuto conto, in particolare, delle esigenze operative manifestatesi nel corso dell'anno e della loro incidenza sulle risorse disponibili.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 246

95A1855

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 marzo 1995.

Conferma della validità dei numeri di A.I.C. di identificazione delle confezioni di alcune specialità medicinali oggetto del decreto ministeriale 31 dicembre 1994.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1994 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995), col quale furono revocate, su rinuncia delle ditte interessate, alcune specialità medicinali;

Verificato che nel decreto sopra richiamato apparivano denominazioni di specialità medicinali, tuttora autorizzate, recanti numeri di A.I.C. relativi a confezioni che invece erano state revocate nel corso dell'anno 1994, a causa dell'impostazione attuale del sistema informativo sui farmaci e dell'introduzione di procedure automatizzate;

Ritenuto in conseguenza di doversi considerare validi, ai fini dell'identificazione delle confezioni e della relativa revoca, i numeri di A.I.C. come pubblicati nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, e non invece le denominazioni delle predette specialità;

Decreta:

A parziale modifica del decreto 31 dicembre 1994 richiamato in premessa, sono da considerare validi i numeri di autorizzazione all'immissione in commercio che identificano le confezioni delle specialità medicinali tuttora autorizzate, di cui all'allegato che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

DITTA: A.MENARINI INDUSTRIE CHIMICHE RIUNITE S.R.L.
VIA SETTE SANTI, 3
50131 FIRENZE FI

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
028675092	FLUSPIRAL	AEROSOL 120 EROGAZIONI 25 MCG
028675104	FLUSPIRAL	AEROSOL 120 EROGAZIONI 50 MCG
028675116	FLUSPIRAL	AEROSOL 60 EROGAZIONI 125 MCG
028675128	FLUSPIRAL	AEROSOL 60 EROGAZIONI 250 MCG
028675130	FLUSPIRAL	POLV.15 ROTADISK 4 DOSI.50 MCG
028675142	FLUSPIRAL	POLV.15 ROTADISK 4 DOSI 100MCG
028675155	FLUSPIRAL	POLV.7 ROTADISK 4 DOSI 250 MCG
028675167	FLUSPIRAL	POLV.7 ROTADISK 4 DOSI 500 MCG

DITTA: AIMA DERIVATI S.P A.
55020 CASTELVECCHIO PASCOLI LU

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
027085048	INTRAZIG	IM FIALA 5 ML
027085036	INTRAZIG	IM FIALA 2 ML
028372074	FLUVIRIN	1 SIRINGA 0,5 ML
028372086	FLUVIRIN	10 SIRINGHE 0,5 ML

DITTA: ALFA BIOTECH S.P.A.
VIA CASTAGNETTA, 7
00040 POMEZIA RM

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
026491124	MINIFLU S1	1 FIALA SIRINGA 0,5 ML
023414168	INFLUMIX	1 FIALA 0,5 ML

DITTA: BAKER PHARMA S.P.A.
VIA VITTORIO VENETO, 54/B
00187 ROMA RM

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
028699066	SERIFON	3 FL. LIOF. 1000000 U.I.
028699104	SERIFON	POMATA 100.000 U.I./G 5 G
028699078	SERIFON	1 FL. LIOF. 3000000 U.I.
028699080	SERIFON	3 FL. LIOF. 3000000 U.I.
028699092	SERIFON	COLL. 3 F. LIOF. 600.000

DITTA: BIOCINE S.P.A.
VIA FIORENTINA, 1
53100 SIENA SI

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
026405175	AGRIPPAL S1	1 FIALA 0,5 ML
026405187	AGRIPPAL S1	1 SIRINGA PRONTO USO 0,5 ML
012875201	AGRIPPAL	1 SIRINGA PRONTO USO 0,5 ML
012875199	AGRIPPAL	1 FIALA 0,5 ML

DITTA: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
VIA PALERMO, 26/A
43100 PARMA PR

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
027696032	DELAKET	28 COMPRESSE 15 MG
027696044	DELAKET	28 COMPRESSE 30 MG

DITTA: FARMA BIAGINI SPA

55020 CASTELVECCHIO PASCOLI LU

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
026245086	BIAFLU	1 FIALA 0,5 ML

DITTA: FARMADES SPA

VIA DI TOR CERVARA, 282

00155 ROMA RM

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
020796088	FERROFOLIN SIMPLEX	10 FLACONCINI ORALI 15 ML

DITTA: IST. VACCINOGENO POZZI SPA

VIA CASSIA NORD "LA TOGNAZZA"

53100 SIENA SI

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
025984170	INFLUPOZZI SUBUNITA'	1 FIALA 0,5 ML
025984182	INFLUPOZZI SUBUNITA'	1 FIALA SIRINGA 0,5 ML
008646109	INFLUPOZZI ZONALE	1 FIALA 1 ML

DITTA: ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. I.S.I. S.P.A.

55020 CASTELVECCHIO PASCOLI LU

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
028722054	ISIFLU ZONALE SPLIT	1 FIALA 0,5 ML
026897138	ISIFLU ZONALE S U.	1 FIALA 0,5 ML
026897140	ISIFLU ZONALE S.U.	1 FIALA SIRINGA 0,5 ML
028722066	ISIFLU ZONALE SPLIT	1 FIALA SIRINGA 0,5 ML

DITTA: ISTITUTO BEHRING SPA
S.S. 17 KM. 22
67019 SCOPPITO AQ

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
022143200	BEGRIVAC	1 FLACONE 10 ML (10 DOSI)
022143198	BEGRIVAC	1 FIALA 0,5 ML (1 DOSE)

DITTA: ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL
VIA E.BAZZANO, 14
16019 RONCO SCRIVIA GE

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
028563056	VEPAR	10 CONFETTI GASTRORESIS.100 MG

DITTA: ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L.
VIA SALARIA, 1240
00138 ROMA RM

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
028468066	REXAN	POMATA 5% 10 G
028468078	REXAN	POMATA 5% G 3
028468054	REXAN	25 COMPRESSE 400 MG

DITTA: ISTITUTO MERIEUX ITALIA S.P.A.
VIA DI VILLA TROILI, 56
00163 ROMA RM

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
027278074	VACCINO MUTAGRIP PASTEUR	1 FIALA SIRINGA 0,5 ML
026032110	VAXIGRIP	1 FIALA SIRINGA 0,5 ML
026032122	VAXIGRIP	20 FIALE CARTUCCE 0,5 ML
026238028	IMOVAX BCG	1 FIALA LIOF + 1 F.SOLV.

DITTA: ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.
VIA BELLINZONA, 39
22100 COMO CO

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
012836185	INFLEXAL BERNA	1 FIALA 0,5 ML
012836197	INFLEXAL BERNA	1 FIALA SIRINGA 0,5 ML

DITTA: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.
VIA TRIESTE, 40
56126 PISA PI

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
028721049	DIUREMID	14 COMPRESSE DIVISIBILI 10 MG
028721064	DIUREMID	"FLEBO" 1 FIALA 200 MG
028721052	DIUREMID	IV 5 FIALE 10 MG/2 ML

DITTA: MOLTENI E C. F.LLI ALITTI SOC.ESERCIZIO S.P.A.
STRADA STATALE 67 LOCALITA' GR
50018 SCANDICCI FI

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
025449036	FISIOFER	10 FLACONCINI ORALI 10 ML

DITTA: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L.
VIALE TUNISIA, 39
20124 MILANO MI

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
012934206	INFLUVIRUS	1 FIALA SIRINGA 0,5 ML
012934218	INFLUVIRUS	1 FIALA 0,5 ML
026968141	INFLUVIRUS SB	1 FIALA SIRINGA 0,5 ML
026968139	INFLUVIRUS SB	1 FIALA 0,5 ML

DITTA PARKE DAVIS SPA
VIA C. COLOMBO, 1
20020 LAINATE MI

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
028599049	TORAMID	14 COMPRESSE DIVISIBILI 10 MG
028599064	TORAMID	1 FIALA 200 MG/20 ML
028599052	TORAMID	5 FIALE 10 MG/2 ML

DITTA: PHARMA FABRE S R.L.
VIA LEONARDO DA VINCI, 168
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
028189088	VINORELBINE PIERRE FABRE	FLAC INIETT. 10 MG 1 ML
028189090	VINORELBINE PIERRE FABRE	1 FLAC. INIETT. 50 MG 5 ML

DITTA: SALUS RESEARCHES S.P.A.
VIA AURELIA, 58
00165 ROMA RM

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
028575064	PERULTID	10 COMPRESSE 460 MG
028575052	PERULTID	20 COMPRESSE 230 MG

DITTA: SAMIL S.P.A.
VIA GERANO, 5
00156 ROMA RM

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
020477028	ANTI ACNE SAMIL	2 FL POLVERE + 2 FL.SOLV.

DITTA: SCHIAPPARELLI SALUTE S P.A.
VIALE SARCA, 223
·20126 MILANO MI

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
026740023	SPIRAXIN	CREMA 5% 30 G

DITTA: SELECT PHARMA S.P.A.
VIA ROMA, 117
00040 POMEZIA RM

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
025533213	SOPULMIN	AEROSOL 10 FIALE 3 ML
025533187	SOPULMIN	BB 10 SUPPOSTE
025533199	SOPULMIN	LATTANTI 10 SUPPOSTE
025533201	SOPULMIN	IM AD 10 FIALE 60 MG 4 ML
025533151	SOPULMIN	SCIROPPO 200 ML
025533175	SOPULMIN	AD 10 SUPPOSTE
025533163	SOPULMIN	60 BUSTINE 300 MG

DITTA: SERONO PHARMA S.P.A.
VIA CASILINA, 125
00176 ROMA RM

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
028698076	REBIF	1 FL. LIOF. 3.000.000 U.I.
028698064	REBIF	3 FL. LIOF. 1.000.000 U.I.
028698090	REBIF	COLL. 3 F. LIOF. 600.000 U.I.
028698102	REBIF	POMATA 100.000 U.I./G 5 G
028698088	REBIF	3 FL. LIOF. 3.000.000 U.I.

DITTA: SMITH KLINE BEECHAM FARMACEUTICI S.P.A.
VIA ZAMBELETTI
20021 BARANZATE DI BOLLATE MI

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
028711024	TURBO KIT	14 CPR 400 MG + 76 CPR 1250 MG

DITTA: SOFAR S.P.A.
VIA RAMAZZINI, 5
20129 MILANO MI

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
024962058	PHOSPHO LAX	ORALE 10 BUSTE MONODOSE 20 ML
024962045	PHOSPHO LAX	ORALE 2 BUSTE MONODOSE 20 ML
024962060	PHOSPHO LAX	ORALE FLACONE 175 ML
024995033	CLISMA LAX	1 FLACONE 133 ML
024995045	CLISMA LAX	4 FLACONI 133 ML

DITTA: UCM UNIONE CHIMICA MEDICAMENTI S.P A
VIA MARCO POLO, 38
10095 GRUGLIASCO TO

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE
028851057	INFLUVAC S	1 SIRINGA 0,5 ML
028851069	INFLUVAC S	10 SIRINGHE 0,5 ML

95A1851

DECRETO 14 marzo 1995.

Aggiornamento dei codici in uso nel sistema informativo sanitario relativamente alle unità sanitarie locali della regione Calabria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che istituiva la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il proprio decreto del 17 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986, riguardante l'adozione dei codici di regione e di unità sanitarie locali;

Preso atto delle variazioni intervenute nell'ambito delle unità sanitarie locali della regione Calabria a seguito della legge regionale n. 3 del 13 aprile 1992, in attuazione del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Riscontrata la necessità di provvedere all'aggiornamento dei codici in uso nel sistema informativo sanitario relativamente alle unità sanitarie locali modificate;

D'intesa con l'Istituto nazionale di statistica;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Decreta:

Nella trasmissione dei dati ed informazioni attinenti le unità sanitarie locali della regione Calabria nell'ambito del sistema informativo sanitario, a parziale modifica del proprio decreto del 17 settembre 1986 sopramenzionato, dovranno essere adottati i seguenti nuovi codici:

Denominazione U S L	Codici da adottare nell'ambito del sistema informativo sanitario
U.S.L. n. 1 - «Paola»	101
U.S.L. n. 2 - «Castrovillari»	102
U.S.L. n. 3 - «Rossano»	103
U.S.L. n. 4 - «Cosenza»	104
U.S.L. n. 5 - «Crotone»	105
U.S.L. n. 6 - «Lamezia Terme»	106
U.S.L. n. 7 - «Catanzaro»	107
U.S.L. n. 8 - «Vibo Valentia»	108
U.S.L. n. 9 - «Locri»	109
U.S.L. n. 10 - «Palmi»	110
U.S.L. n. 11 - «Reggio Calabria»	111

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1995

Il Ministro: GUZZANTI

95A1880

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 marzo 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Pier Giuseppe Defilippi presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Vista l'intesa raggiunta dalla Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 1995 di accogliere l'istanza;

Sentito il parere dell'Ordine degli psicologi secondo cui nulla osta al riconoscimento del titolo di psicologo in quanto la formazione dello psicologo in Belgio è simile a quella dello psicologo in Italia e pertanto non vanno applicate le misure compensative previste dall'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 115/1992;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento in quanto il caso è previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Il titolo di laurea in psicologia di Pier Giuseppe Defilippi, cittadino italiano, nato a Barone (Italia) il 29 marzo 1943, rilasciato dall'Università cattolica di Louvain (Belgio), è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini dell'iscrizione nell'albo degli psicologi in Italia.

Roma, 22 marzo 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A1877

DECRETO 22 marzo 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Chlapoutakis Georgios presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale degli ingegneri al caso di specie e in riferimento a casi analoghi;

Ritenuto che, essendo l'interessato in possesso di un diploma di laurea in ingegneria meccanica conseguito presso l'Università di Bologna ed essendo iscritto alla Camera tecnica della Grecia, egli è in possesso di un «prodotto finito» greco, riconoscibile ai sensi del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Ritenuto pertanto che la formazione dell'interessato, comparata con quella dell'ingegnere italiano, esclude l'applicabilità di meccanismi di compensazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di Chlapoutakis Georgios, nato il 28 novembre 1947 a Giannitsa (Grecia), cittadino greco, di laurea in ingegneria meccanica conseguito presso l'Università di Bologna e l'iscrizione alla Camera tecnica abilitante all'esercizio della professione di ingegnere in Grecia, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.

Roma, 22 marzo 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A1878

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1994.

Assetto programmatico in fase finale di chiusura del contratto di programma con il gruppo FIAT.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge n. 488/1992 sopra richiamata che disciplina la permanenza, per alcune categorie di intervento, delle agevolazioni previste dalla legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 283/1994 che ha attribuito al servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica le competenze in materia di contrattazione programmata;

Visto il decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 675/1994 che disciplinano, tra l'altro, la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica e la gestione del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993;

Viste le delibere del CIPI del 28 maggio 1987 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1987) e 18 aprile 1991 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1991) con le quali erano stati approvati i contratti di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il gruppo FIAT;

Vista la lettera in data 24 luglio 1992, con la quale il gruppo FIAT dava formale comunicazione al Ministro *pro-tempore* per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno della cessione dello stabilimento di Potenza, inserito sia nel primo sia nel secondo piano progettuale, alla società Paganelli;

Vista la propria delibera dell'11 ottobre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994) che detta criteri per le cessioni e le variazioni degli assetti societari in sede di contrattazione programmata;

Vista la propria delibera dell'11 ottobre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994) che, nell'ambito dell'assetto programmatico in fase finale di chiusura del contratto di programma con il gruppo FIAT approvato con la citata delibera CIPI del 28 maggio 1987, ha approvato la cessione dello stabilimento di Potenza alla società Paganelli;

Tenuto conto che il gruppo FIAT ha chiesto la modifica di alcuni impegni inerenti al contratto di programma sottoscritto il 5 novembre 1991, non potendo rispettare i tempi e le localizzazioni relativi agli impianti per la produzione di parti motore, per la produzione di proiettori e per la cogenerazione di energia elettrica;

Considerato che l'esclusione dal summenzionato contratto di programma degli interventi di cui è stata riconsiderata la priorità di realizzazione non comporta un mutamento della impostazione originaria del piano progettuale e degli obiettivi del contratto medesimo in termini di sviluppo industriale del Mezzogiorno;

Considerato, altresì, che le risorse pubbliche liberate dai minori impegni contrattuali, nonché quelle derivanti dal minor onere per i contributi in conto interessi conseguente alla diminuzione del tasso di riferimento, rappresentano la fonte finanziaria per poter dare copertura agli oneri derivanti dagli stipulandi contratti relativi alla componentistica meridionale, i cui interventi sono parzialmente localizzati nelle medesime aree di ubicazione delle iniziative non più realizzate nell'ambito del contratto FIAT;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto sottoscritto in data 5 novembre 1991 tra Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il gruppo FIAT che comporta, nella sua nuova articolazione, investimenti per 6.259,8 miliardi di lire, così ripartiti:

	Lire miliardi
Investimenti tecnologico-industriali	5.962,5
Criteri di ricerca	65,0
Progetti di ricerca	82,0
Progetti di formazione	150,3
Totale	6.259,8

l'onere a carico dello Stato, per la concessione delle agevolazioni previste dalla delibera CIPI del 18 aprile 1991 rapportato alle nuove spese attinenti alle iniziative inserite nelle singole tipologie di investimento e dal ricalcolo degli interessi, risulta così determinato:

a) quanto agli investimenti tecnologico-industriali, pari a 5.962,5 miliardi di lire, l'onere a carico dello Stato risulta di 2.556,2 miliardi di lire;

b) quanto agli investimenti per i centri di ricerca, pari a 65 miliardi di lire, l'onere a carico dello Stato è di 45,3 miliardi di lire;

c) quanto agli investimenti per la realizzazione di progetti di ricerca, pari a 82 miliardi di lire, l'onere a carico dello Stato è di 65,6 miliardi di lire;

d) quanto agli investimenti per la realizzazione di progetti di formazione, pari a 150,3 miliardi di lire, l'onere a carico dello Stato è di 132,9 miliardi di lire;

l'onere complessivo a carico dello Stato è pertanto determinato in 2.800 miliardi di lire rispetto a quello previsto in 3.100 miliardi di lire dalla citata delibera CIPI del 18 aprile 1991;

il piano progettuale aggiornato comporta un'occupazione complessiva, nuova e stabile, di 7.850 unità oltre a 170 ricercatori;

resta fermo quanto altro previsto nella richiamata delibera CIPI del 18 aprile 1991.

2. Le risorse resesi disponibili in base alle rimodulazioni come sopra definite, pari a 300 miliardi di lire, saranno utilizzate in favore di altre iniziative da attuarsi con lo strumento della contrattazione programmata.

3. È confermato quanto previsto al punto 1 della delibera CIPE dell'11 ottobre 1994, richiamata in premessa, per quanto concerne la cessione dello stabilimento di Potenza alla società Paganelli.

4. I decreti di concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal contratto dovranno essere emessi entro il 31 dicembre 1995.

5. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvederà all'attuazione della presente delibera in conformità alle procedure comunitarie per la concessione di aiuti e avendo cura che non vengano superati i massimali di intervento stabiliti dalla decisione 88/318/CEE.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 20 marzo 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 38

95A1884

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 3 gennaio 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze politiche in data 19 aprile 1993, dal consiglio di amministrazione in data 28 settembre 1993 e dal senato accademico in data 15 novembre 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 22 aprile 1994;

Vista la delibera del consiglio di facoltà in data 27 settembre 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 34 relativo alla facoltà di scienze politiche - corso di laurea in scienze politiche viene soppressa la disciplina di «Storia della filosofia».

Il presente decretò sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 3 gennaio 1995

Il rettore

95A1858

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 12 gennaio 1995, n. 11.

Integrazione alla circolare n. 10 del 5 dicembre 1994: «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia».

Considerato che la circolare 5 dicembre 1994, n. 10: «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia» sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* non prima del corrente mese di gennaio 1995 e che quindi le richieste di sovvenzione per l'esercizio finanziario 1995 risultano prodotte entro il 31 dicembre 1994, in vigenza cioè della circolare n. 4 del 26 gennaio 1993, e successive integrazioni;

Considerato che sono intervenute modifiche al precedente regime che gli interessati non potranno conoscere prima della pubblicazione della richiamata circolare n. 10 e che si rende necessario, altresì, correggere alcuni errori materiali, riportati nella richiamata circolare;

La circolare n. 10 del 5 dicembre 1994 è così modificata o integrata:

il quinto capoverso del punto 9 dell'art. 7 è così modificato: «opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da oltre venti anni»;

il terzo capoverso della lettera *c)* dell'art. 11 è così modificato: «Le orchestre che effettuano anche attività lirica (all'estero, per conto terzi, corsi e concorsi) dovranno ...»;

il punto 1, lettera *b)*, secondo comma, dell'art. 12 è integrato da: «salvo quanto previsto dall'art. 1, punto 7»;

all'art. 20 sono aggiunti i seguenti commi:

«2. Per l'anno 1995 il termine di presentazione delle istanze di cui all'art. 17, punto 3, è fissato alla scadenza del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente circolare.

«3. Entro il termine suddetto potranno essere apportate, per il 1995, integrazioni ai programmi ed ai preventivi nei casi in cui gli stessi non siano conformi alle intervenute modifiche regolamentari».

Il Sottosegretario di Stato: LETTA

Registrata alla Corte dei conti il 3 marzo 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 108

95A1861

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 marzo 1995

Dollaro USA	1699,82
ECU	2245,46
Marco tedesco	1232,38
Franco francese	348,29
Lira sterlina	2741,81
Fiorino olandese	1100,42
Franco belga	59,811
Peseta spagnola	13,324
Corona danese	308,27
Lira irlandese	2752,01
Dracma greca	7,517
Escudo portoghese	11,651
Dollaro canadese	1209,58
Yen giapponese	19,272
Franco svizzero	1495,00
Scellino austriaco	175,09
Corona norvegese	275,12
Corona svedese	232,06
Marco finlandese	390,76
Dollaro australiano	1236,62

95A1897

MINISTERO DELLE FINANZE

Ammissione della Lega navale italiana a fruire dei benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, recante: «Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici».

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1995, la Lega navale italiana - Ente pubblico riconosciuto ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, è stata ammessa a fruire dei benefici di cui all'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390, recante: «Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici».

95A1868

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995, l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 30 novembre 1976, modificato con decreto 28 giugno 1988, alla «In Capital fiduciaria S.p.a.», attualmente «Internationale Nederlanden sviluppo amministrazioni S.p.a.», in forma abbreviata «Ing sviluppo amministrazioni S.p.a.», in liquidazione, con sede legale in Milano, iscritta presso la cancelleria commerciale del tribunale di Milano al n. 275397 registro società, 7089 vol., n. 47 fasc., è decaduta a seguito dello scioglimento della società e della sua messa in liquidazione.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995, il decreto interministeriale 24 gennaio 1977, con il quale la società «F.I.D.I.A. - Fiduciaria investimenti mobiliari e immobiliari S.p.a.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, modificato in data 15 dicembre 1983, per quanto concerne la denominazione sociale e la forma giuridica della società variata in «F.I.D.I.A. - Fiduciaria investimenti mobiliari e immobiliari S.r.l.», ed in data 14 maggio 1986, per quanto riguarda la denominazione variata in «Fiducia S.r.l.», è ulteriormente modificato per quanto riguarda la sede legale trasferita da Milano a S. Miniato (Pisa) e per quanto concerne la forma giuridica variata in società per azioni.

95A1869

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 159/1995 del 7 febbraio 1995

Specialità: «TIMECEF» (cefodizime) 1 flacone 1 g intramuscolo.

Titolare A.I.C.: Roussel Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Gran Sasso, 18, cod. fisc. 00738420157.

Modifiche apportate:

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «A» con applicazione della nota 55, prezzo L. 25.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994 sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 160/1995 del 7 febbraio 1995

Specialità: «DIEZIME» (cefodizime) 1 flacone 1 g intramuscolo.

Titolare A.I.C.: Recordati Industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1, cod. fisc. 00748210150.

Modifiche apportate.

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «A» con applicazione della nota 55, prezzo L. 25.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994 sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto n. 161/1995 del 7 febbraio 1995

Specialità: «MODIVID» (cefodizime) 1 flacone 1 g intramuscolo.

Titolare A.I.C.: Hoechst Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via M.U. Traiano, 18, cod. fisc. 00849620158.

Modifiche apportate:

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «A» con applicazione della nota 55, prezzo L. 25.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994 sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

95A1874

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Modificazione allo statuto della Fondazione Paolo Ferraris, in Torino

Si comunica che con decreto ministeriale 17 febbraio 1995, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 7 marzo 1995 al numero 57, è stata approvata la modifica dell'art. 2 dal vigente statuto della Fondazione Paolo Ferraris, con sede in Torino.

95A1867

REGIONE TOSCANA

Trasferimento delle autorizzazioni sanitarie relative all'acqua minerale «Sorgente Fontepatri»

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 1397 del 13 febbraio 1995, esecutiva ai sensi di legge, le autorizzazioni sanitarie alla vendita, all'utilizzo del vetro e del PET per l'imbottigliamento dell'acqua minerale «Sorgente Fontepatri» sono state trasferite ed intestate alla società «Sorgente Fontepatri» S.r.l., con sede nel comune di Lastra a Signa, via Livornese n. 411.

95A1870

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Brescia sono vacanti quattro posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Corso di laurea in ingegneria elettronica.

un posto «sensori e trasduttori» (raggruppamento disciplinare I2000 «Misure elettriche ed elettroniche» corrispondente al nuovo settore scientifico-disciplinare K10X);

un posto «elettronica applicata» (raggruppamento disciplinare I2100 «Elettronica» corrispondente al nuovo settore scientifico-disciplinare K01X.

Corso di laurea in ingegneria meccanica

progettazione meccanica funzionale (raggruppamento disciplinare I0700 «Meccanica applicata alle macchine» corrispondente al nuovo settore scientifico-disciplinare I07X).

Corso di laurea in ingegneria gestionale.

impianti metallurgici (raggruppamento disciplinare I1300 «Metallurgia» corrispondente al nuovo settore scientifico-disciplinare I13X).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si fa presente che l'effettivo trasferimento dei docenti chiamati a ricoprire i posti è condizionato al reperimento dei fondi per il pagamento dello stipendio

95A1871

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - *G.U.* n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000	L. 120.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000	L. 40.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000	L. 32.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500	L. 16.000

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 336.000	L. 672.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Cara[illegible]
LIBRERIA [illegible]
Piazza [illegible], 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189